



Verbale del Consiglio Camerale n. 4 del 29 novembre 2010

Il giorno 29 del mese di novembre duemiladieci, alle ore 16.20 nella propria sede, si è riunito il Consiglio della Camera di Commercio di Brindisi, convocato dal Presidente; Dott. Alfredo Malcarne, con raccomandata prot. n.0038853 del 12/11/2010 per la discussione dell'ordine del giorno ivi contenuto.

Presiede la riunione il Dott.

- Alfredo Malcarne – PRESIDENTE

Sono presenti i Signori Componenti:

Alessandro Candido	rappresentante settore agricoltura
Luigi D'Amico	rappresentante settore agricoltura
Arellio Donato Fusco	rappresentante settore agricoltura
Antonio Tauro	rappresentante settore agricoltura
Cosimo Convertino	rappresentante settore artigianato
Maria Malorzo	rappresentante settore artigianato
Emanuele Sternativo	rappresentante settore artigianato
Antonio Ignone	rappresentante settore artigianato
Massimo Bianco	rappresentante settore industria
Ferrero Cafaro	rappresentante settore industria
Antonio Muccio	rappresentante settore industria
Ugo Poli	rappresentante settore industria
Teodoro Malcarne	rappresentante settore commercio
Antonio D'Amore	rappresentante settore commercio
Massimiliano Pennetta	rappresentante settore commercio
Cosimo Salvatore Corsa	rappresentante settore commercio
Marco Pagano	rappresentante del settore cooperative
Maria Carmela Capodieci	rappresentante settore trasporto e spedizioni
Vito Ligorio	rappresentante settore servizi alle imprese
Corradino De Pascalis	rappresentante organizzazioni sindacali dei lavoratori
Giovanni Caputo	rappresentante della tutela consumatori e utenti

Sono assenti, il Dott. Salvatore Ripa, rappresentante del settore agricoltura, il Dott. Luigi Ricci, rappresentante del settore commercio, il Dott. Denitto Emanuele, rappresentante del settore credito e assicurazioni, il sig. Serafino De Leva e il sig. Domenico Lacerignola, rappresentanti del settore servizi alle imprese.

Si da atto che il sig. Corradino De Pascalis esce dall'aula alle ore 16,25 durante la trattazione della delibera n. 10.

Si da atto che il Dott. Fusco entra in aula alle ore 16.45 durante la trattazione della delibera n. 11.

Sono presenti, i Signori Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti:

Francesco Tricarico
Livia Antonucci
Alessandro Bottacci

Presidente
componente
componente

Si da atto che la Dott.ssa Antonucci entra in aula alle ore 16.30 durante la trattazione della delibera n. 10.

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Eupremio Carozzo, Segretario Generale della Camera di Commercio, coadiuvato dal funzionario camerale Dott.ssa Maria Palmieri responsabile del servizio Affari Generali.

Il Presidente, constatata la presenza di n. 21 componenti del Consiglio, rileva che lo stesso è validamente costituito e legittimato a deliberare e dichiara aperta la seduta.



Delibera n.11 del 29/11/2010

Regolamento per il funzionamento dell'albo camerale on-line della Camera di Commercio di Brindisi: approvazione.

Il Presidente, Alfredo Malcarne, da la parola al Segretario Generale, Eupremio Carozzo, che riferisce che, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 come successivamente modificato dall'art. 2 comma 5 del D.L. 194/2009 convertito in legge n. 25/2010, 1. "A far data dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. 2. Dalla stessa data del 1 gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. ...5. A decorrere dal 1 gennaio 2011, e, nei casi di cui al comma 2, dal 1 gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio."

Il Segretario Generale ricorda, altresì che la pubblicazione dei provvedimenti camerali all'albo camerale è disciplinata dall'articolo 62 del R.D. n. 2011/1934 nonché dall'articolo 15 del Regolamento in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e semplificazione amministrativa che disciplina i modi, le forme ed i limiti di pubblicazione degli atti deliberativi della Camera di Commercio I. A.A. di Brindisi.

Pertanto, conclude il Segretario Generale, per ottemperare alle previsioni dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 inerenti gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale nel sito informatico della Camera di Commercio di Brindisi è stato predisposto un apposito regolamento per il funzionamento dell'albo camerale on-line della Camera di Commercio di Brindisi che la Giunta, con proprio provvedimento n. 83 del 19/11/2010, ha deliberato di sottoporre all'approvazione del Consiglio camerale.

Dopo di che

IL CONSIGLIO

- UDITA la relazione del Segretario Generale;
- VISTI l'articolo 62 del R.D. n. 2011/1934 nonché l'articolo 15 del "Regolamento in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e semplificazione amministrativa" che disciplinano i modi, le forme ed i limiti di pubblicazione degli atti deliberativi della Camera di Commercio I. A.A. di Brindisi;
- VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 come successivamente modificato dall'art. 2 comma 5 del D.L. 194/2009 convertito in legge n. 25/2010;
- VISTA la delibera di Giunta n. 83 del 19/11/2010;
- VISTO l'art. 2 bis della legge 59/1997;
- VISTO l'art. 13 comma 3 lettera j) dello Statuto Camerale;
- TENUTO CONTO di quanto emerso in sede di discussione;
all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il "Regolamento per il funzionamento dell'albo camerale on-line della Camera di Commercio di Brindisi", allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante ed essenziale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Eupremio Carozzo

IL PRESIDENTE

Alfredo Malcarne



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ALBO CAMERALE ON-LINE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI
(Delibera Consiglio Camerale del 29/11/2010, n.11)

Articolo 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, dell'articolo 62 del R.D. n. 2011/1934, dell'articolo 15 del Regolamento in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e semplificazione amministrativa, i modi, le forme ed i limiti di pubblicazione degli atti della Camera di Commercio I. A.A. di Brindisi.
2. Ai sensi della richiamata normativa, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico della Camera di Commercio di Brindisi.

Articolo 2

(Efficacia delle pubblicazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 62 del R.D. n. 2011/1934 la pubblicazione delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio rappresenta la fase integrativa dell'efficacia di detti provvedimenti. Essi, pertanto, sono efficaci a partire dal giorno successivo alla scadenza della pubblicazione.
2. Salvo se diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento stesso, le determinazioni della dirigenza sono immediatamente efficaci e, per esse, la pubblicazione ha funzione di pubblicità notizia.
3. Per tutti gli altri atti o provvedimenti, in assenza di diversa indicazione, l'inserimento sul sito, nella sezione "pubblicità notizia", ha valore di mera informazione.

Articolo 3

(Principi e modalità)

1. La Camera di Commercio di Brindisi garantisce che nella pubblicazione dei propri atti e provvedimenti amministrativi siano rispettati i principi di:
 - a) chiarezza;
 - b) sicurezza;
 - c) completezza;
 - d) continuo aggiornamento;
 - e) accessibilità tramite gli strumenti informatici, nel rispetto del presente regolamento;
 - f) compatibilità con il diritto alla riservatezza dei dati personali, in particolare di quelli giudiziari e sensibili, conformemente ai principi di pertinenza, non eccedenza, temporaneità ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite, stabiliti dal Codice sul trattamento dei dati personali (D. lgs.196/2003).
2. Gli atti ed i provvedimenti destinati ad essere pubblicati nel sito informatico sono redatti dagli uffici competenti limitando il contenuto relativo a dati personali nella misura minima indispensabile alla finalità da raggiungere. In particolare gli stessi possono contenere dati sensibili o giudiziari solo se strettamente indispensabili e solo se essi siano pertinenti al contenuto del provvedimento e non eccedenti rispetto al fine che

con esso si intende perseguire. In ogni caso i dati concernenti lo stato di salute e la vita sessuale non possono essere contenuti in atti destinati ad essere pubblicati all'Albo camerale informatico.

Articolo 4

(Responsabile della pubblicazione)

1. La pubblicazione delle delibere di Giunta o di Consiglio è disposta dal Segretario Generale con le forme e le modalità di cui al presente regolamento.
2. La pubblicazione delle determinazioni è disposta, con le modalità e le forme previste dal presente regolamento, dal Segretario Generale o dal dirigente competente ad adottarle.
3. Il Segretario Generale o il dirigente, nel corso degli adempimenti finalizzati alla pubblicazione degli atti, verifica che i dati da pubblicare di cui all'articolo 3 comma 2 siano necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto agli obblighi e alle finalità perseguite.

Articolo 5

(Modalità di pubblicazione)

1. La pubblicazione degli atti viene realizzata mediante l'inserimento dei medesimi sul sito informatico dell'Ente, nella sezione "Albo camerale on line" secondo le modalità contenute nel presente Regolamento.
2. L'Albo contiene: gli estremi del provvedimento (data e numero di adozione, oggetto), il testo e gli allegati non esclusi dalla pubblicazione, l'indicazione del periodo di pubblicazione.
3. La Camera di Commercio di Brindisi garantisce che, durante il periodo di pubblicazione, i documenti pubblicati in formato elettronico siano liberamente consultabili col semplice accesso al sito medesimo.
4. Sono fatte salve altre eventuali modalità di pubblicazione che potranno essere previste da specifiche norme di legge o regolamentari.
5. Per migliorare la reperibilità e la consultazione degli atti di cui all'articolo 6, i medesimi saranno inseriti in distinte sezioni dell'Albo sul sito camerale.
6. Al fine di garantire l'inalterabilità dei dati contenuti negli atti scaricabili dagli utenti, i medesimi atti sono pubblicati in formato tale da impedire qualsiasi alterazione del medesimo (pdf imm modificabile).

Articolo 6

(Documenti soggetti a pubblicità pubblicati sull'albo camerale on line)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 in tema di limiti alla pubblicazione, sono pubblicati nell'albo camerale on line:

- le deliberazioni di Consiglio e di Giunta della Camera di Commercio di Brindisi;
- le determinazioni assunte d'urgenza dal Presidente in luogo della Giunta della Camera di Commercio di Brindisi
- le determinazioni del Presidente
- le determinazioni del Segretario Generale e della Dirigenza della Camera di Commercio di Brindisi



□ gli atti camerale che, in virtù di disposizioni di legge o regolamentari, devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini mediante pubblicazione all'albo camerale.

2. La pubblicazione degli atti di cui al precedente comma 1 può avvenire integralmente o per estratto. In caso di pubblicazione per estratto, nel dispositivo dell'atto sarà inserita la seguente dicitura "di sottrarre parti del presente atto alla diffusione tramite la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio in quanto contenente dati sensibili e/o giudiziari" in tal caso verranno rimosse ed oscurate dal testo del provvedimento quelle parti contenenti dati sensibili e/o giudiziari ed ogni altra informazione che permetta l'attribuzione a persone determinate o determinabili, di informazioni di natura sensibile e giudiziaria.

3. In caso di pubblicazione integrale sarà pubblicata la copia dell'originale del documento, compresi gli allegati. Qualora invece per esigenze di riservatezza, la pubblicazione avverrà per estratto, sarà cura dell'ufficio competente all'adozione dell'atto predisporre la copia per l'albo dalla quale i dati riservati risultino omessi o comunque oscurati.

Articolo 7

(Modifiche e correzioni agli atti pubblicati)

1. Qualora debbano essere apportate modifiche e/o rettifiche agli atti pubblicati, queste devono essere pubblicate separatamente rispetto all'atto che deve continuare ad apparire sul sito web nella sua versione originaria.

Articolo 8

(Atti esclusi dalla pubblicità)

1. La pubblicazione di documenti sul sito informatico della Camera di Commercio di Brindisi deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

2. La pubblicazione è esclusa per tutti i casi di sottrazione o di differimento dell'accesso individuati dalla legge o da disposizioni attuative della stessa.

3. Non sono soggetti a pubblicità atti che contengono informazioni che, pur costituendo dato comune ai sensi del d. lgs 196/03, non possono essere divulgati per motivi di riservatezza degli interessati e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e semplificazione amministrativa. La formula da inserire negli atti esclusi dalla pubblicazione è la seguente: "il presente atto non è pubblicato sul sito informatico della Camera in quanto rientrante fra quelli la cui pubblicazione è esclusa dalla legge o dal regolamento per il funzionamento dell'albo camerale on-line della Camera di Commercio di Brindisi."

Articolo 9

(Pubblicazione per conto di terzi)

1. La Camera di Commercio di Brindisi provvede alla pubblicazione di atti emanati da altri enti pubblici solo se prevista da espressa disposizione di legge e/o di regolamento. In tal caso gli atti da pubblicare, se per essi la pubblicazione sia richiesta a fini di

pubblicità legale, devono essere trasmessi alla Camera di Commercio unitamente ad una nota nella quale devono essere indicati:

- gli estremi dell'atto da pubblicare;
- il numero di copie dell'atto trasmesse;
- il termine iniziale e finale di pubblicazione richiesti;
- la norma di legge e/o di regolamento che prevede la pubblicazione dell'atto anche da parte della Camera di Commercio;
- l'eventuale termine d'urgenza per la restituzione dell'atto a pubblicazione avvenuta.

2. Il personale preposto alla tenuta dell'albo provvede, di norma, alla restituzione dell'atto pubblicato entro i dieci giorni lavorativi successivi al termine finale di pubblicazione, salvo il caso che non sia stata richiesta la restituzione d'urgenza.

3. Al di fuori del caso di cui al comma 1, l'eventuale pubblicazione di atti di terzi sul sito camerale avrà natura di mera pubblicità notizia. A tale scopo, gli atti da pubblicarsi all'Albo devono essere trasmessi alla Camera di Commercio unitamente ad una nota in cui siano indicati:

- l'oggetto dell'atto da pubblicare;
- il termine iniziale e finale di pubblicazione.

La Camera di Commercio non dà, di norma, comunicazione dell'avvenuta pubblicazione.

4. La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità in merito al contenuto degli atti, provvedimenti e comunicazioni pubblicati, che grava, pertanto, esclusivamente sull'Ente che ne richiede la pubblicazione.

5. Altre richieste per l'affissione di manifesti, locandine o la diffusione di materiale pubblicitario ecc. saranno valutate, di volta in volta, anche compatibilmente alla disponibilità di spazi presso gli uffici al pubblico della sede camerale.

Articolo 10

(Procedure di pubblicazione e tempo di permanenza dei dati)

1. Gli atti, i provvedimenti di cui all'art. 6 sono pubblicati per il periodo previsto dalla normativa o dal regolamento che ne prevede la pubblicazione.
2. Gli atti, i provvedimenti e le comunicazioni di cui all'art. 9 sono pubblicati per il periodo indicato dall'ente che ne ha fatto richiesta.
3. La pubblicazione è curata dal servizio Affari generali della Camera di Commercio di Brindisi con le modalità previste nel presente Regolamento.

Articolo 11

(Norme transitorie e finali)

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio ed entrerà in vigore contestualmente all'efficacia della delibera che lo approva e comunque non oltre il 1 gennaio 2011.



Camera di Commercio
Brindisi

2. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni forma di pubblicità effettuata all'albo camerale e prescritta dalla legge è sostituita dalle modalità in esso indicate.

3. Qualora se ne presentasse la necessità, il presente Regolamento potrà essere modificato e/o integrato con apposita deliberazione del Consiglio camerale ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della Camera di Commercio di Brindisi.